

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 - Rieti - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL
DIRETTORE SANITARIO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Premesso che con Deliberazione n. 1 del 26.05.2023 si è preso atto del Decreto del Presidente Regione Lazio n. T00043 del 24/05/2023 avente ad oggetto: "Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (Art.8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.) " e dell'insediamento in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti del Dott. Mauro Maccari;

TRA

Il Dott. Angelo Barbato nato a Roma il 07/07/1967, C.F.: BRBNGL67L07H501P e residente in via Albert Einstein n. 13 – 00146 Roma, il quale ha formalmente accettato l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti ed ha confermato formalmente di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dall'art. 3 comma 11 e di compatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, dall'art. 3 comma 9 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502, così come modificato da ultimo dal D.Lvo n. 229 del 19.6.1999, e dalla L.R. n. 18/94 come, da nota allegata;

E

il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959 domiciliato per la carica in Rieti, Via del Terminillo 42, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti (nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima).

Si conviene e stipula il presente contratto:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 1**INCARICO, DURATA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

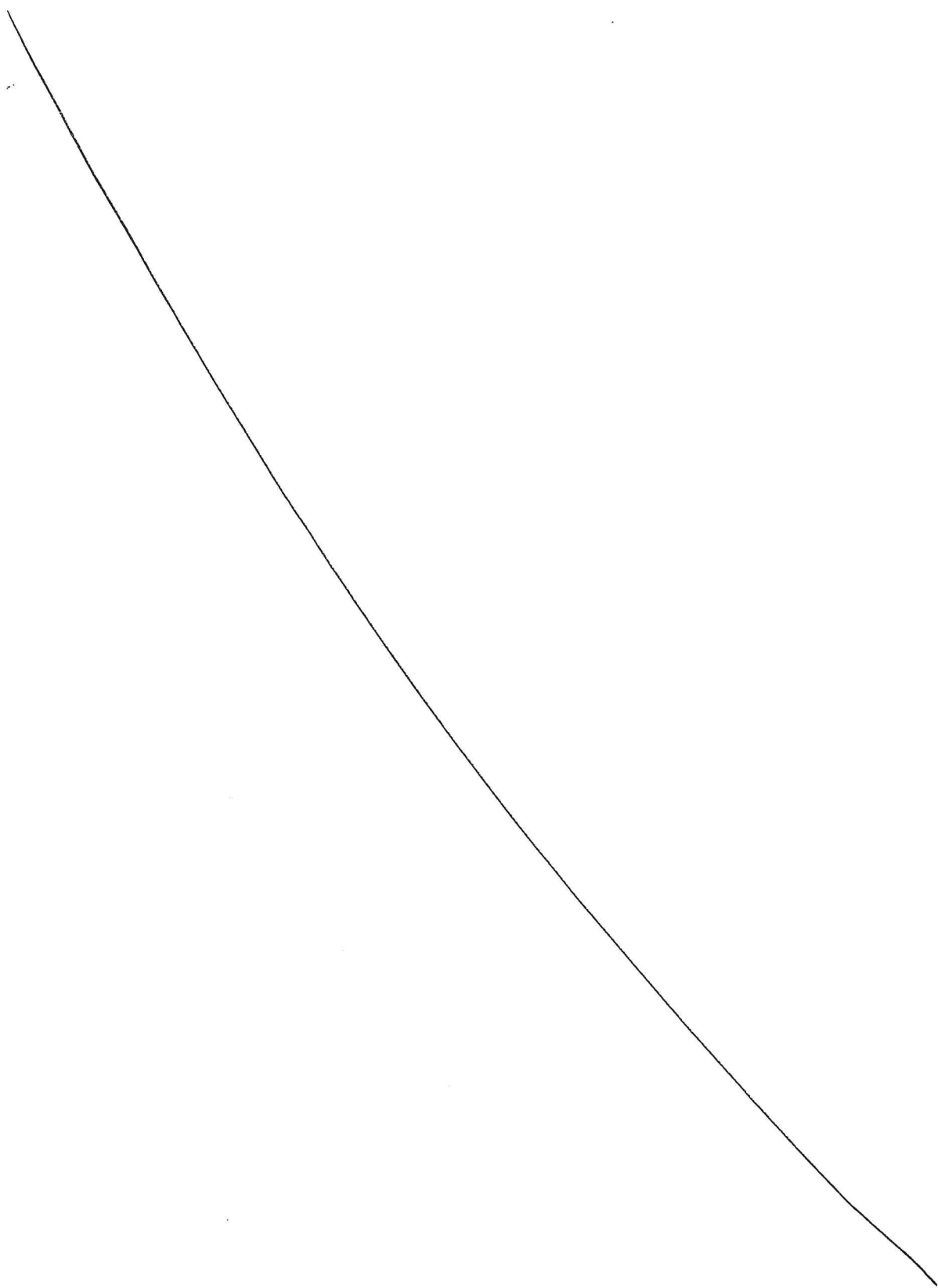
Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti conferisce, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i, e dell'articoli 9, 15 e 16 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i., l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa al Dott Angelo Barbato.

L'incarico in oggetto decorre dal 01/08/2023 e decade al termine del periodo di commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti.

Il Direttore Sanitario con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, con esclusione dell'ultimo capoverso, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, e dal comma 11 del medesimo art. 3;
- b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione Lazio;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R., di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli





(

stessi in dipendenza dei medesimi titoli, impegnandosi - in difetto - a rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nel presente contratto di lavoro è inserita la clausola risolutiva espressa, da sottoscrivere ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. che prevede la decadenza dall'incarico del direttore citato, senza più nulla a pretendere, al verificarsi della cessazione del commissariamento.

ART.2 ESCLUSIVITA', RISERVATEZZA, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RAPPRESENTANZA

Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussiste di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 18/1994 e s.m.i.. Per l'effetto il Direttore Sanitario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale di lavoro subordinato per il periodo di durata del presente contratto.

Salvo quanto previsto al comma che precede e preciso obbligo del Direttore Sanitario mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso il Direttore Sanitario - nel rispetto di cui alla legge n.241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento sanitario e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - e tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m. i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Sanitario si impegna a partecipare ai corsi di formazione manageriale eventualmente organizzati dalla Regione, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale - con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria - in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

ART.3 OBIETTIVI E VALUTAZIONE

Il Direttore Sanitario si impegna ad esercitare tutte le funzioni stabilite dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. n. 18/1994 e s.m.i. ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Commissario Straordinario.

Il Direttore Sanitario risponde al Commissario Straordinario del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori che avranno carattere di oggettività.

ART.4 VERIFICHE PERIODICHE

Il Commissario Straordinario provvede alla fine di ogni anno alla verifica dei risultati di gestione



CC
FILE

ottenuti dal Direttore Sanitario. L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi del successivo art. 6.

ART.5 TRATTAMENTO ECONOMICO, SPESE

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'intestata Azienda, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore Sanitario è pari a € 111.554,69 annuo, ripartito in 12 mensilità, con possibilità di maggiorazione fino al 20 % in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione al Commissario Straordinario e all'espressa autorizzazione da parte della Regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART.6 CAUSE DI RISOLUZIONE

Visto il rinvio alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile attuato dall'art. 3 bis comma 8 d.lgs. 502/1992 e dall'art. 1 comma 2 DPCM 502/1995, il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale potrà essere risolto dal Commissario Straordinario con un preavviso di tre mesi.

Fermo quanto sopra, le parti convengono e costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto:

- a) la verifica negativa dei risultati e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario ai sensi del precedente art 4;
 - b) il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno;
 - c) l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi;
 - d) la ridefinizione degli ambiti territoriali che implichi la soppressione dell'Azienda presso la quale viene svolto l'incarico;
 - e) la mancata tempestiva comunicazione al Commissario Straordinario di quanto previsto dal successivo art. 7 comma 2;
 - f) mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate con l'art 5 che precede;
 - g) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art 1, lett. c) nei termini ivi previsti.
- Restano in ogni caso fermi tutti gli altri casi di risoluzione previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

ART.7 CAUSE DI DECADENZA DALL'INCARICO

Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1, attuativa del Decreto del Presidente n. T00284 del 31.12.2015, il Direttore Sanitario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico anche in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

- a) nei casi di condanna contemplati dall'art 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i.;
- b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o

LOCAL

- professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico;
 - d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono alla nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
 - e) in caso di sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo.

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare tempestivamente, in costanza di rapporto, al Commissario Straordinario qualsiasi variazione e/o non conformità che dovessero emergere o verificarsi, in relazione a:

- le situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura;
- le ipotesi di incompatibilità con la carica;
- i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

ART.8

CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'INCARICO

Il Commissario Straordinario con provvedimento motivato - ad esempio in vigore cautelare nelle more dell'accertamento della sussistenza di cause di recesso o decadenza previste dagli artt. 6 e 7, può sospendere il Direttore Sanitario per la durata massima di sei mesi eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

ART.9

DIMISSIONI DALL'INCARICO

Il Direttore Sanitario si impegna a comunicare con un preavviso di ~~tre mesi~~ un mese le proprie dimissioni.

ART.10

ESCLUSIONE DI RISARCIMENTO E/O INDENNITA'

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto, le dimissioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda presso la quale svolge l'incarico che ne implichi la soppressione), nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore Sanitario, il quale fin d'ora dichiara - per quanto possa occorrere - di rinunciarvi.

ART.11

RECEPIMENTO E RINVIO

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti del codice civile.

LOCALE

ART.12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART.13
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26.06.1972 n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. BARBATO ANGELO

Rieti, li 12/7/2023

Il Direttore Sanitario
Dr. Angelo Barbato



Il Commissario Straordinario
Dr. Mauro Maccari



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il Dr. Angelo Barbato dichiara di approvare le clausole di cui all'art. 1 che prevede la decadenza dell'incarico del direttore citato, senza più nulla pretendere, al verificarsi della cessazione del commissariamento, nonché degli artt. Da 2 a 10 e art. 13 del presente contratto.

Rieti, li 12/7/2023

Il Direttore Sanitario
Dr. Angelo Barbato

